

La problematica riguarda la modalità di compilazione della Dma relativa a periodi di congedo straordinario per l'assistenza ai portatori di handicap, ai sensi dell'art. 42, c. 5, Dlgs 151/01 (codice Tipo servizio 49 della Dma) per quanto attiene la gestione previdenziale Inadel.

I predetti periodi non sono utili per la determinazione del Tfs e del Tfr per cui le Dma sono sempre state compilate senza l'indicazione della cassa previdenziale Inadel, del regime di fine servizio e del relativo imponibile contributivo e contributo.

Dal colloquio avuto con un funzionario della sede centrale è emerso che la suddetta modalità di compilazione della Dma non è corretta per quanto riguarda il lavoratore in regime di Tfr.

Nello specifico ci è stato comunicato che in caso di regime di Tfr la Dma deve riportare l'indicazione della cassa previdenziale Inadel, l'indicazione del regime di fine servizio Tfr ed il valore della retribuzione teorica tabellare Tfr, mentre non devono essere compilati gli elementi relativi all'imponibile contributivo, al contributo ed alla retribuzione valutabile Tfr.

Tale diversa modalità di compilazione della Dma dovrebbe trovare il presupposto nel differente riflesso che il regime di fine servizio ha nella determinazione della prestazione previdenziale.

Per il regime Tfs i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c. 5, Dlgs 151/01 non sono utili ai fini del computo del periodo utile a Tfs e, pertanto, è corretto che nella Dma non siano compilati gli elementi riferiti alla cassa previdenziale ed al regime di fine servizio.

Per il regime Tfr, invece, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c. 5, Dlgs 151/01 sono utili per il computo del periodo utile a Tfr, ma non rilevano ai fini dell'accantonamento delle quote di Tfr; pertanto, nella Dma devono essere compilati gli elementi relativi alla cassa previdenziale ed al regime di fine servizio.